

Aula A



1866/05

OGGETTO: Comuni - Delibere prive di copertura finanziaria - Effetti: nullità.

21866/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

CONTRIBUTO UNIFICATO

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	LOSAVIO	Presidente	R.G.N. 22866/02.
Dott. Ugo	VITRONE	Cons. Relatore	
Dott. Carlo	PICCININNI	Consigliere	Cron. 21866
Dott. Sergio	DI AMATO	Consigliere	Rep. 4721
Dott. Sergio	DEL CORE	Consigliere	Ud. 13.10.05.

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

G.P. • T.S., elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Tre Cannelle, n. 22, presso l'avv. Giancarlo Navarra, che unitamente all'avv. Maria Tisa li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

WP



ricorrenti

contro

COMUNE DI CATANIA, in persona dell'avv. I. -  
 D.M., assessore delegato al contenzioso, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Mili-  
 lizie n. 1, presso l'avv. Simona Napoletani, unitamente all'avv. Felice Saitta, che lo rappresenta e

3335  
2005



difende per procura a margine del controricorso;

**controricorrente**

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 298 pubblicata il 10 aprile 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2005 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti Maria TISA per delega dell'avv. Giancarlo Navarra ed A. SPINOSO per delega dell'avv. Felice Saitta ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con rigetto dell'azione di nullità proposta dal Comune di Catania;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 1999 il Comune di Catania conveniva in giudizio dinanzi alla locale Corte d'Appello gli ingegneri P. G. , F.D.C. e S.T. - proponendo impugnazione per nullità contro il lo do emesso tra le parti il 16 settembre 1998 con il quale esso Comune era stato condannato al pagamento della somma di £. 216.000.000 per ciascuno dei tre professionisti a titolo di compenso per la progetta



zione di un centro sociale in località Trappeto Sud. Si doleva il Comune che gli arbitri avessero erroneamente interpretato la clausola che prevedeva il pagamento del compenso "ad opera finanziata"; che non avessero dichiarato la nullità della delibera di conferimento dell'incarico nonostante la mancanza del relativo e necessario impegno di spesa e la previsione di pagamento del compenso nei soli limiti di £. 71.150.000; che avessero ravvisato un inadempimento contrattuale nell'omesso invio del progetto all'organo regionale deputato a esprimere il parere tecnico.

Con sentenza del 30 luglio 2001 - 10 aprile 2002 la Corte dichiarava inammissibile l'impugnazione nei confronti di F.D.C. a causa dell'irrituale notificazione della citazione introduttiva del giudizio; dichiarava quindi la nullità del lodo nei confronti degli altri due professionisti nella parte in cui aveva condannato il Comune al pagamento di somme eccedenti l'importo complessivo di £. 71.150.000 e rigettava in sede rescissoria la domanda a tal fine proposta. Sosteneva la Corte che la questione sollevata con riferimento alla pattuizione che subordinava il pagamento del compenso professionale al finanziamento dell'opera integrava u-

S



na questione nuova, mai sottoposta al giudizio degli arbitri, e perciò inammissibile nel giudizio di impugnazione del lodo; dichiarava la nullità del lodo nella parte in cui gli arbitri avevano condannato il Comune al pagamento di somme eccedenti quella iscritta in bilancio, affermava l'inammissibilità delle censure mosse contro la pronuncia che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di progettazione e, passando al rescissorio, rigettava la domanda dei professionisti diretta al pagamento di un compenso eccedente l'importo di £. 71.150.000.

Contro la sentenza ricorrono per cassazione P.G. e S.T. con un unico motivo illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Catania.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 1362 cod. civ. e dell'art. 23 della legge 24 aprile 1989, n. 144, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e censurano la sentenza impugnata per aver affermato immotivatamente e in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale che la somma di £. 71.150.000 stanziata in bilancio dal



Comune di Catania riguardasse solo il rimborso delle spese vive sostenute dai professionisti, mentre essa riguardava l'intero compenso con la conseguenza che la sua insufficienza, manifestatasi in sede di liquidazione definitiva del compenso, non avrebbe impedito la erogazione della differenza a carico di bilanci successivi, come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. 8 settembre 1998, n. 8852) che ha escluso la nullità delle delibere prive di indicazione della spesa prevista nel caso di spesa non determinabile all'atto della relativa assunzione.

La censura non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni.

Motivi di ordine logico inducono ad esaminare preliminarmente la censura di violazione di legge formulata con riferimento all'interpretazione della norma contenuta nell'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, secondo cui sono nulle tutte le deliberazioni assunte dai comuni che comportino impegno al pagamento di spese per servizi non espressamente previsti per legge, con salvezza delle sole spese da sostenere a fronte di impegni già assunti in precedenti esercizi.

La censura è destituita di fondamento poiché



la riserva relativa agli impegni di spesa già assunti dai comuni va interpretata nel senso che sono le gittime solo le deliberazioni di spesa per impegni assunti in esercizi anteriori al 1989, mentre per gli impegni assunti con decorrenza dall'esercizio 1989 resta pienamente operante sanzione di nullità di tutte le deliberazioni di spesa per servizi non espressamente previsti per legge.

Tale interpretazione non contrasta con la giurisprudenza invocata dai ricorrenti poiché la sentenza n. 8852 del 1998 - come puntualmente evidenziato dal controricorrente Comune - sottolinea che nella specie l'impegno di spesa era stato assunto in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 66 del 1989, la cui applicabilità alla vicenda in esame è stata nella specie espressamente ribadita attraverso il richiamo all'art. 23 della legge di conversione del 24 aprile 1989, n. 144, con la conseguente esclusione di ogni possibilità di deroga per gli impegni di spesa privi di copertura assunti nell'esercizio in corso alla data dell'entrata in vigore della sanzione di nullità.

Né vale il richiamo, contenuto in memoria, ad una recente pronunzia (Cass. 28 luglio 2004, n. 14198) la quale ha escluso dall'ambito di operativi

MI



tà del suddetto decreto legge i contratti la cui ef  
ficacia sia subordinata all'erogazione del finanzia  
mento da parte delle competenti Amministrazioni pub  
bliche poiché - anche prescindendo dal rilievo che  
la questione relativa alla interpretazione della  
clausola che prevedeva il pagamento "ad opera finan  
ziata" è stata dichiarata inammissibile dalla senten-  
za impugnata con statuizione passata in giudicato  
per difetto di impugnazione - va rilevato che gli  
stessi ricorrenti sostengono che nella specie il  
contratto di prestazione d'opera professionale sti-  
pulato fra le parti era immediatamente operativo di  
effetti e che la somma stanziata in bilancio riguar-  
dava non il solo rimborso delle spese vive ma l'in  
tero compenso pattuito, la cui liquidazione defini-  
tiva si era poi rivelata superiore rispetto alle  
previsioni di spesa originarie.

La nullità della delibera che rinvii ad un suc-  
cessivo esercizio la liquidazione dell'onorario per  
l'opera professionale pattuita, limitandosi a deter-  
minare il compenso per le sole spese vive - come  
ritenuto dalla sentenza impugnata - ovvero si limi-  
ti a stabilire l'onorario sulla base di una mera  
previsione riservando ad un esercizio successivo la  
sua liquidazione definitiva ad opera compiuta - co-



me invece sostengono i ricorrenti - priva di ogni interesse la censura di violazione dei canoni di er meneutica nell'interpretazione della delibera del 25 ottobre 1989, restando in ogni caso colpita da nullità la previsione di una liquidazione definitiva degli onorari priva di copertura finanziaria nel l'esercizio in cui avrebbe dovuto provvedersi al saldo delle spettanze pretese dai professionisti.

Il problema se la nullità investa la delibera nella sua totalità ovvero solo per la parte ecceden te la copertura della spesa stanziata in bilancio nell'ipotesi che questa debba intendersi come mera anticipazione sugli onorari da liquidarsi nel loro importo globale al completamento dell'incarico pro fessionale esorbita dall'ambito delle questioni sot toposte all'esame della Corte, in mancanza di un ri corso incidentale condizionato volto a contestare il diritto al compenso nell'ipotesi di accoglimento della censura mossa dai ricorrenti contro l'inter-pretazione della delibera posta a fondamento della sentenza impugnata.

In conclusione, perciò, il ricorso non può tro-  
vare accoglimento e deve essere respinto, salva re-  
stando la proponibilità di un'azione di indebito ar ricchimento qualora ne sussistano i presupposti di





legge.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti, tenuti in solido atteso l'interesse comune alla lite.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi €. 7.100,00 di cui €. 7.000,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2005.

**IL CONSIGLIERE EST.**

*Mgo Vitale*

**IL PRESIDENTE**

*Locurto*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Prima Sezione Civile

**Depositato in Cancelleria**

**11 NOV. 2005**

**IL CANCELLIERE**

**CANCELLIERE**  
*Andrea Bianchi*